ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4359 del 30/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta con sede legale in Milano, via Celoria n. 11 20133, CF 01668320151 P.IVA 04376340156 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Scientifico Prof. Giuseppe Lauria Pinter con poteri di legale rappresentanza ai sensi della Deliberazione di CdA n. 16 del 08/04/2024;

E

ASP Golgi Redaelli (Milano) con sede legale in Milano, in Via Bartolomeo d'Alviano n. 78 20146, CF 80063990156 P.IVA 04737420150 rappresentata per il seguente atto dal Dirigente della UOC Affari Generali Dott.ssa Cristina Callerio, come da DDG 184 del 30.06.2026;

ASST Santi Paolo e Carlo (Milano) con sede legale in Milano, Via Antonio di Rudinì 8, CF 09321970965 P.IVA 09321970965, rappresentata per il seguente atto dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Donato Giuseppe Vigezzi, giusta delega conferita con deliberazione del Direttore Generale n. 70 del 28 gennaio 2026;

ASST Spedali Civili (Brescia) con sede legale in Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1, CF 03775110988 P.IVA 03775110988 rappresentata per il seguente atto dal Dott. Aldo Maria ROCCARO, Direttore della Struttura Complessa Clinical Trial Center, Laboratorio di Ricerca C.R.E.A., delegato del Direttore Generale Dott. Luigi CAJAZZO, nell'esercizio delle attribuzioni conferite con Provvedimento Organizzativo Decreto n. 54 del 14.01.2026 e ss. mm. ii.;

ASST Papa Giovanni XXIII (Bergamo) con sede legale in BERGAMO, Piazza OMS n. 1, CF e P.IVA 04114370168 rappresentata per il seguente atto dal Direttore generale e legale rappresentante Dott. Francesco Locati;

ASST Lariana (Insubria) con sede legale in via Napoleone 60 – 22100 COMO CF 03622110132 P.IVA 03622110132 rappresentata per il seguente atto da Dr. Luca Filippo Maria Stucchi;

ASST Valtellina e Alto Lario (Montagna) con sede legale in Sondrio Via Stelvio 25 CF 00988090148 P.IVA 00988090148 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale Ida Maria Ada Ramponi**;**

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (Monza) con sede legale in Monza, via Pergolesi, 33 C.F. e P.IVA 12698710964, nella persona del Direttore Scientifico, Prof. Pietro Invernizzi, giusta delega di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 17 del 27.03.2023 e successiva deliberazione n. 63 del 31.07 2025, nonché per delega del Direttore Generale, ai sensi del Decreto del DG n. 130 del 02.10.2025 e del Decreto del DG n. 127 del 05.02.2026 e del Decreto del DG n. 419 del 16.04.2026;

ASST Pavia (Pavia) con sede legale in Pavia, viale Repubblica n. 34 27100, CF 02613080189 P.IVA 02613080189 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale Dr. Frignani Andrea con poteri di legale rappresentanza ai sensi della DGR n. XII/1654 del 21/12/2023;

ASST Mantova (Valpadana) con sede legale in Mantova strada Lago paiolo n. 10, CF 02481840201 P.IVA 02481840201 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola;

ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia con sede legale in Pavia, CF 02030350181 P.IVA 02030350181 rappresentata per il seguente atto da Avv. Maurizio Niutta;

ASST Bergamo Ovest con sede legale in 24047 Treviglio /(BG), Piazzale Ospedale L. Meneguzzo, n. 1, C.F./P. IVA 04114450168, rappresentata per il seguente atto dalla Dott.ssa Rosetta Gagliardo, Commissario Straordinario;

ASST della Brianza con sede legale in Via Santi Cosma e Damiano n. 10, 20871 Vimercate (MB) - C.F. 3/27 e P.IVA 09314320962, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dott. Carlo Alberto Tersalvi, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Mattia Longoni, all'uopo delegato con deliberazione n. 377 del 17.04.2026;

ASST di Crema con sede legale in Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema (CR) CF e P.IVA 01629350198 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale Alessandro Cominelli;

ASST di Cremona con sede legale in Viale Concordia, 1 26100 – Cremona – protocollo@pec.asst-cremona.it, CF e P.IVA 01629400191 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale Dott. Ezio Belleri;

ASST della Franciacorta con sede legale in Chiari, CF 03775820982 P.IVA 03775820982 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale - Dott.ssa Alessandra Bruschi;

ASST Gaetano Pini-CTO con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari n. 1, 20122 Milano, Italia C.F. e P. IVA n 09320530968, rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada;

ASST del Garda con sede legale in Desenzano del Garda, Località Montecroce, CF e P.IVA 03775660982 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale, Dr.ssa Roberta Chiesa;

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda con sede legale in Milano – piazza Ospedale Maggiore n. 3, CF e P.IVA 09315660960 rappresentata per il seguente atto dal Direttore della S.C. Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico, prof. Giuseppe Ristagno, delegato dal Commissario Straordinario Dott. Alberto Zoli;

ASST Melegnano e della Martesana con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), via Pandina n. 1, CF e P.IVA n. 09320650964, in persona del Direttore S.C. Affari Generali e Legali Avv. Alessandra Getti per delega del Direttore Generale Dott.ssa Roberta Labanca – giusto provvedimento n. 96 del 30/01/2026;

ASST di Lecco con sede legale in Lecco, Via dell'Eremo n. 9/11, CF e P.IVA 03622120131 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale Dott. Marco Trivelli;

ASST Ovest Milanese con sede legale in Legnano, Via Papa Giovanni Paolo II, CAP 20025, C.F. e P.IVA 09319650967, rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale Dott. Francesco Saverio Laurelli;

ASST Nord Milano con sede legale in viale Matteotti n. 83, Sesto San Giovanni (Milano), CF e P.IVA 09320420962 rappresentata per il seguente atto dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Tommaso Russo;

ASST Rhodense con sede legale in Garbagnate Milanese, Viale Carlo Forlanini, 95 CF e P.IVA IT09323530965 rappresentata per il seguente atto da Dott. Marco Bosio, in qualità di Direttore Generale, munito di poteri di firma;

ASST Sette Laghi con sede legale in viale Luigi Borri n° 57, 21100 Varese, CF e P.IVA 03510050127 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale Dott. Mauro Moreno;

ASST della Valcamonica con sede legale in 25043 – Breno (BS), Via Nissolina n.2, CF 03775830981 P.IVA 03775830981, rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale Dott. Corrado Scolari;

ASST della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, via A. da Brescia n. 1, CF 03510190121 P.IVA 03510190121 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale Daniela Bianchi;

Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale con sede legale in Cremona – CF 93042130190 P.IVA 01310740194 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Sanitario Dott.ssa Simona Gentile;

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico con sede legale in Milano, via Francesco Sforza n. 28, CF e P.IVA 04724150968 rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco;

PREMESSO che:

- Il Decreto Ministeriale (Salute e MEF) del 05/09/2024, ha ripartito il Fondo per l'Alzheimer e le Demenze per il triennio 2024-2026, attribuendo a Regione Lombardia € 3.923.877,16 e stabilendone l'utilizzo fino al 31 luglio 2027:

- La DGR di Regione Lombardia n. XII/4476 del 03/06/2025:

 - prende atto dell'approvazione del nuovo piano di attività regionale 2024-2026 da parte del Tavolo permanente sulle demenze nella seduta dell'11/02/2025;

- dispone il finanziamento del Piano di cui sopra per un importo complessivo di € 3.923.877,16, come riportato nella seguente tabella:

	Importo
IMPORTO TOTALE PIANO	**3.923.877,16 €**
Finanziamento Linea Strategica 3 *Sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di telemedicina tesi ad assicurare la continuità delle cure nei diversi setting assistenziali*	**3.371.303,61 €**
Assegnato alla Fondazione Besta da suddividere tra i centri collaboratori	2.680.000,01 €
Assegnato ad Aria Spa	691.303,60 €
Finanziamento Linea Strategica 4 *Definizione di attività di sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di teleriabilitazione tesi a favorirne l'implementazione nella pratica clinica corrente, anche a partire dai risultati raggiunti con il precedente fondo*	**552.573,55 €**
Assegnato alla Fondazione Besta da suddividere tra i centri collaboratori	335.510,00 €
Assegnato AOU Padova	217.063,55 €
Totale assegnato alla Fondazione	**3.015.510,01 €**

- conferma il coordinamento delle attività di progetto per la linea strategica 3 e 4, nonché la gestione economica in capo alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta per un finanziamento complessivo di € 3.015.510,01;

- il Decreto DGW di Regione Lombardia n. 18035 del 05/12/2025: assegna formalmente alla Fondazione Besta, quale ente coordinatore per la linea strategica 3, la somma di € 2.680.000,01 che sarà distribuita agli Enti partecipanti al progetto secondo le relative quote di competenza, come dettagliato successivamente; la restante quota di € 691.303,60 verrà utilizzata da Regione Lombardia per lo sviluppo della piattaforma SGDT.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO

1.1 Il presente Accordo regolamenta i rapporti tra le Parti per l'esecuzione del Progetto dal titolo: "*Implementazione di un modello di assistenza multidisciplinare e di gestione integrata attraverso strumenti di telemedicina per persone con demenza in Lombardia*" nell'ambito del Piano triennale 2024-2026 delle attività di Regione Lombardia per l'accesso al fondo per l'Alzheimer e le Demenze, di cui alla "*Scheda progetto approvata"* allegata al DGR n. XII/4476 del 03/06/2025

ART. 2 – DURATA

2.1 Il progetto ha avuto inizio il 01/12/2025 e terminerà il 31/07/2027, salvo eventuale proroga.

2.2 Il presente Accordo produce i suoi effetti, retroattivamente, con riferimento esclusivo alle attività ed ai costi dichiarati ammissibili e rendicontabili ai sensi della D.G.R. n. XII/4476 e del Decreto n. 18035 a partire dalla data di inizio del progetto e termina con l'invio e l'approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni della rendicontazione scientifica ed economica finale.

ART. 3 – REFERENTI SCIENTIFICI E RUOLO DELLE PARTI

3.1 Il coordinatore scientifico del Progetto è il Dott. Giuseppe Di Fede Direttore SC Neurologia 8 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;

3.2 Ciascuna Parte ha identificato i propri referenti Scientifici a cui il coordinatore farà riferimento per l'esecuzione delle attività di Progetto. E' responsabilità delle singole Parti di comunicare al Coordinatore eventuali variazioni;

3.3 Ciascuna Parte, ivi compreso il capofila, è responsabile della realizzazione delle attività di propria competenza previste all'interno del Progetto approvato con Delibera di Regione Lombardia n. XII/4476 del 03/06/2025.

3.4 Ciascuna Parte risponde in via esclusiva nei confronti del Capofila e degli altri Partner per i danni derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione delle attività di propria spettanza, tenendo indenni le altre Parti da eventuali sanzioni o revoche del contributo disposte da Regione Lombardia o dal Ministero della Salute.

ART. 4 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 Il Finanziamento complessivo di € 2.680.000,01 verrà ripartito tra le Parti come di seguito riportato:

ENTI PARTECIPANTI LINEA STRATEGIA 3	FINANZIAMENTO SPETTANTE
FONDAZIONE IRCCS CARLO BESTA (MILANO)	245.000,01 €
GOLGI REDAELLI CDI	105.000,00 €
AZIENDE COINVOLTE CON IL TERRITORIO	
ASST SANTI PAOLO E CARLO (MILANO)	120.000,00 €
ASST PAPA GIOVANNI XXIII (BERGAMO)	120.000,00 €
ASST SPEDALI CIVILI (BRESCIA)	120.000,00 €
ASST LARIANA (INSUBRIA)	120.000,00 €
ASST VALTELLINA E ALTO LARIO (MONTAGNA)	120.000,00 €
S. GERARDO (MONZA E BRIANZA)	160.000,00 €
ASST PAVIA (PAVIA)	120.000,00 €
ASST MANTOVA (VALPADANA)	120.000,00 €
AZIENDE COINVOLTE SENZA IL TERRITORIO	
ASP ISTITITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	70.000,00 €
ASST BERGAMO OVEST	70.000,00 €
ASST BRIANZA	70.000,00 €
ASST CREMA	70.000,00 €
ASST CREMONA	70.000,00 €
ASST FRANCIACORTA	70.000,00 €
ASST GAETANO PINI - CTO	70.000,00 €
ASST GARDA	70.000,00 €
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	70.000,00 €
ASST LECCO	70.000,00 €
ASST MELEGNANO E MARTESANA	70.000,00 €
ASST NORD MILANO	70.000,00 €
ASST OVEST OVEST MILANESE	70.000,00 €
ASST RHODENSE	70.000,00 €
ASST SETTE LAGHI	70.000,00 €
ASST VALCAMONICA	70.000,00 €
ASST VALLE OLONA	70.000,00 €
AZ. SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE	70.000,00 €
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSP. MAGGIORE (MILANO)	70.000,00 €
TOTALE	**2.680.000,01 €**

4.2 Regione Lombardia ha provveduto a generare un CUP unico per tutto il partenariato E81J24000730001

4.3 Il finanziamento sarà erogato da Regione Lombardia al Capofila con le seguenti modalità:

- 1° tranche di € 1.072.000,00 corrispondente al 40% del Finanziamento nel 2025;
- 2° tranche di € 1.072.000,00 pari al 40% del Finanziamento assegnato nel 2026, previa positiva valutazione da parte del Ministero della Salute della relazione scientifica ed economica intermedia e della rendicontazione delle spese sostenute a decorrere dalla data di partenza del progetto;
- Saldo di € 536.000 pari al 20% del Finanziamento assegnato nel 2027;

4.4 Il Capofila, subordinatamente all'effettiva erogazione da parte di Regione Lombardia del Finanziamento assegnato, trasferirà alle Parti le rispettive quote di competenza con le stesse modalità di cui al punto 4.3, mediante bonifico bancario ovvero con accredito sul rispettivo conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia alle coordinate comunicate da ciascuna Parte al Capofila a seguito di ricezione di nota di debito/fattura;

Enti partecipanti linea strategica 3	finanziamento spettante	I tranche 40% 2025	seconda tranche 40% 2026	saldo 20% 2027
Fondazione IRCCS Carlo Besta (MILANO)	245.000,01 €	98.000,000 €	98.000,000 €	49.000,010 €
Golgi Redaelli CDI	105.000,00 €	42.000,000 €	42.000,000 €	21.000,000 €
AZIENDE coinvolte con il Territorio		- €	- €	- €
ASST Santi Paolo e Carlo (MILANO)	120.000,00 €	48.000,000 €	48.000,000 €	24.000,000 €
ASST Papa Giovanni XXIII (BERGAMO)	120.000,00 €	48.000,000 €	48.000,000 €	24.000,000 €
ASST Spedali Civili (BRESCIA)	120.000,00 €	48.000,000 €	48.000,000 €	24.000,000 €
ASST Lariana (INSUBRIA)	120.000,00 €	48.000,000 €	48.000,000 €	24.000,000 €
ASST Valtellina e Alto Lario (MONTAGNA)	120.000,00 €	48.000,000 €	48.000,000 €	24.000,000 €
S. Gerardo (MONZA-BRIANZA)	160.000,00 €	64.000,000 €	64.000,000 €	32.000,000 €
ASST Pavia (PAVIA)	120.000,00 €	48.000,000 €	48.000,000 €	24.000,000 €
ASST Mantova (VALPADANA)	120.000,00 €	48.000,000 €	48.000,000 €	24.000,000 €
CDCD coinvolti senza territorio		- €	- €	- €
ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Bergamo Ovest	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Brianza	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Crema	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Cremona	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Franciacorta	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Gaetano Pini-CTO	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Garda	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLIT	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Lecco	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST MELEGNANO MARTESANA	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Nord Milano	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
asst ovest milanese	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST RHODENSE	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Sette Laghi	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Valcamonica	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
ASST Valle Olona	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
Azienda Speciale Comunale Cremona Solid	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale M	70.000,00 €	28.000,000 €	28.000,000 €	14.000,000 €
Totale	2.680.000,01 €	1.072.000,00 €	1.072.000,00 €	536.000,01 €

ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO

5.1 L'intera quota del Finanziamento erogata a ciascuna Parte dovrà essere spesa e liquidata entro e non oltre il 31/07/2027, salvo eventuali estensioni concesse.

5.2 Ogni documento di spesa dovrà riportare il CUP.

5.3 Per la rendicontazione sia economica che scientifica, ciascuna Parte si impegna a rispettare tutte le direttive impartite da Regione Lombardia che saranno comunicate dal Coordinatore.

5.4 Le Parti si impegnano a:

- impiegare per lo svolgimento delle attività del Progetto l'intera quota del Finanziamento assegnata, anche al fine di garantire il rispetto dei vincoli percentuali di spesa previsti per le apposite voci di costo eleggibili.

- richiedere al Capofila l'autorizzazione a eventuali variazioni di budget.
- comunicare al Capofila eventuali criticità relative sia allo svolgimento delle attività di progetto sia all'utilizzo delle risorse, al fine di permettere eventuali azioni correttive
- Il Capofila si impegna a monitorare il budget rispetto alle fasi di avanzamento del Progetto, inoltre si riserva il diritto, su richiesta di Regione Lombardia, di richiedere in qualsiasi momento integrazioni documentali ed attestazioni di conformità della spesa rilasciate dai Collegi dei Revisori dei Conti dei singoli Enti Partner.

ART. 6 - RELAZIONE SCIENTIFICA E RENDICONTAZIONE ECONOMICA

6.1 Per gli aspetti legati alla predisposizione e stesura della relazione scientifica, i Referenti Scientifici dei Partner dovranno relazionarsi con il Coordinatore Scientifico del Progetto.

6.2 Per gli aspetti legati alla rendicontazione economica, ciascun Partner si impegna a trasmettere al Capofila, nei termini comunicati dallo stesso, i prospetti riepilogativi delle spese sostenute, secondo il formato definito dal Capofila in coerenza con le indicazioni di Regione Lombardia. Eventuali ritardi nella trasmissione della documentazione che comportino il mancato rispetto delle scadenze regionali o pregiudichino l'erogazione dei contributi potranno determinare il blocco dell'erogazione delle tranche di finanziamento per l'intero partenariato.

6.3 La documentazione giustificativa rimane conservata presso ciascun Partner, che ne è responsabile e la rende disponibile in caso di audit da parte dell'Ente finanziatore. Il Capofila provvederà a consolidare la rendicontazione economica complessiva da trasmettere a Regione Lombardia secondo le tempistiche comunicate da quest'ultima.

ART. 7 - RECESSO

7.1 Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo prima della data di estinzione, inviando comunicazione al coordinatore e Regione Lombardia, tramite posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni. Sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data di efficacia del recesso.

7.2 La quota di Finanziamento eventualmente non utilizzata, se già nelle casse della parte che recede, dovrà essere restituita al Capofila, entro la data di efficacia del recesso.

ART. 8 - MODIFICHE

8.1 Le disposizioni del presente Accordo potranno essere successivamente modificate soltanto con il consenso di tutte le Parti e in forma scritta, da persone munite di poteri di rappresentanza in nome e per conto delle Parti stesse.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

9.1 Le eventuali pubblicazioni che dovessero scaturire dal Progetto dovranno riportare il nominativo e l'afferenza degli autori che hanno contribuito ai Risultati oggetto delle pubblicazioni, secondo gli standard scientifici e accademici riconosciuti.

9.2 Le pubblicazioni scientifiche inerenti al Progetto dovranno riportare la dicitura “Fondo Nazionale per l’Alzheimer e le demenze, piano triennale 2024-2026 di Regione Lombardia”

ART. 10 - SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI RISULTATI

10.1 Le Parti s’impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza, su qualsiasi aspetto, notizia ed informazione di cui venissero a conoscenza durante l’esecuzione del Progetto, nonché sul know-how, su materiali, dispositivi, tecnologia e attrezzature apportate dalle Parti o messe a disposizione reciprocamente nonché su qualsiasi “Informazione Riservata”. S’intende per “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, dati o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Accordo e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati ed indipendentemente dall’apposizione sugli stessi della dicitura “confidenziali” o “riservati” o “segreti”, fatto salvo un diverso accordo tra le Parti.

10.2 Gli obblighi di riservatezza, definiti dal presente Accordo, resteranno in vigore per una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dal momento del ricevimento delle suddette Informazioni Riservate, e sopravvivranno comunque alla scadenza della stessa o cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, fino al compimento di detto termine.

10.3 Nel caso sia necessario comunicare a terzi qualsiasi Informazione Riservata ai fini della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, questi ultimi saranno vincolati dagli stessi obblighi di confidenzialità previsti dal presente Accordo. Resta inteso che tale divulgazione potrà avvenire solo previo consenso scritto della Parte titolare delle Informazioni Riservate che si intendono divulgare a terzi per lo svolgimento del presente Accordo, salvo quanto previsto al successivo art. 10.4.

10.4 Le informazioni Riservate potranno tuttavia essere divulgate ai dipendenti (o convenzionati) ed ai collaboratori e consulenti delle Parti che abbiano necessità di conoscerle per lo svolgimento del Progetto, purché siano vincolati dalle Parti agli stessi obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo, comunque rispondendone le Parti in caso di violazioni. Nessuna delle Informazioni Riservate potrà essere utilizzata dalle Parti per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo.

10.5 Le parti s’impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate, e ad assicurare che non venga in alcun modo leso il carattere della loro riservatezza, secondo gli standard di sicurezza che ciascuna Parte adotta nel proteggere le proprie Informazioni Riservate, comunque caratterizzate da un livello di cura e diligenza non meno che ragionevole.

10.6 Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo si intendono estesi a qualsiasi persona fisica o giuridica che collabora a qualsiasi titolo con una delle Parti e che venga a conoscenza delle Informazioni Riservate per l’esecuzione del Progetto.

10.7 Le obbligazioni previste dal presente Accordo non si applicano alle Informazioni Riservate che:

- al momento della comunicazione siano già note alla Parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;

- al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio per fatti diversi dall'inadempimento del presente Accordo;
- debbano essere obbligatoriamente divulgate secondo quanto previsto da Leggi, Regolamenti o da ordini di Autorità Giudiziarie o Amministrative o di altri Enti Pubblici, fermo restando che il titolare dell'Informazione Riservata dovrà essere informato tempestivamente al verificarsi di questa eventualità al fine di poter valutare eventuali iniziative volte a minimizzare la divulgazione;
- Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la Parte che ne abbia avuto notizia dovrà darne preventiva informativa al Capofila, alle altre Parti e a Regione Lombardia, e concordare con quest'ultima e con il Capofila, relativamente al contenuto di tali Informazioni Riservate, l'opportunità di eventuali opposizioni.

ART. 11 - ASSICURAZIONI E SICUREZZA

11.1 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare la/le sede/i dell'altra/e Parte/i dove viene eseguita l'attività.

11.2 Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale delle Parti, il personale di una Parte che si recherà presso la sede di un'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente Accordo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, in particolare sarà tenuto al rispetto delle norme dettate dal T.U. 81/2008 fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della Parte di appartenenza.

11.3 Resta in capo al soggetto ospitante fornire, ove del caso eventuali integrazioni alla formazione sui rischi specifici, già in suo possesso.

ART. 12 - ANTICORRUZIONE

12.1 Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente la normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 (ove applicabile) e al D.Lgs. 231/2001, accettando allo scopo il contenuto dei rispettivi Piani di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo - Codici Etici (qualora adottati), e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente "Norme contro la corruzione").

12.2 Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Accordo a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alle normative sopra richiamate a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso, nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici delle altre Parti, prendendo atto che tali previsioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni dei presenti accordi e dispiegano i propri effetti fino a completamento del rapporto, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione dello stesso.

12.3 Le Parti riconoscono ed accettano reciprocamente che il puntuale rispetto degli obblighi previsti

in tema di trasparenza riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo autorizzerà la Parte adempiente a tali obblighi a risolvere la propria partecipazione al presente Accordo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dalla normativa in materia.

12.4 Ciascuna Parte dichiara di aver adottato, ove previsto dalla normativa applicabile, misure e strumenti idonei alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza amministrativa e si impegna, nell'esecuzione del presente Accordo, a rispettare i contenuti dei propri atti di organizzazione e controllo, ivi compresi, ove applicabili, la sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, il Codice di comportamento, le misure di prevenzione della corruzione e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le Parti si impegnano altresì ad operare nel rispetto dei principi di legalità, integrità, imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa per tutta la durata del presente Accordo.

12.5 Costituisce causa di esclusione del partner dal presente Progetto e di decadenza dai contributi ad esso spettanti, la condanna definitiva per reati contro la pubblica Amministrazione, che comportino il divieto di contrarre con la P.A. o la perdita dei requisiti di ammissibilità al finanziamento in capo agli organi dell'Ente partners ovvero delle relative Direzioni strategiche o consigli di amministrazione. Il partner interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al capofila e agli altri partner e a tenere indenni gli stessi da ogni conseguenza economica negativa direttamente derivante da tali circostanze.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

13.1 In relazione alle attività oggetto dell'Accordo, le Parti garantiscono che tutti i dati personali forniti o comunque raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e di ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto dell'Accordo stesso. I trattamenti di dati personali che dovessero presentarsi all'interno dell'Accordo saranno svolti, rispettivamente da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità indicate nell'Accordo e in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679/UE (di seguito "RGPD"), D.lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), D.lgs. n. 101/2018, normativa comunitaria, prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali.

13.2 Le Parti nell'ambito del presente Accordo si configurano quali Titolari autonomi del trattamento e prendono atto che i dati personali (quali nomi e recapiti) di ciascun altro dipendente o referente comunque coinvolto nella negoziazione, nel perfezionamento e nell'esecuzione del presente Accordo saranno trattati dall'interessato, per le finalità strettamente necessarie alla negoziazione, al perfezionamento e all'esecuzione dell'Accordo. Inoltre, si impegnano a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche.

13.3 Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo sia elettronico secondo principi di liceità e correttezza al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche.

L'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dalla normativa.

13.4 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna Parte per la conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono raccolti e trattati dalle altre, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate).

13.5 Le Parti si impegnano, altresì, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo.

ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE

14.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

14.2 Le Parti concordano di esperire preventivamente ogni tentativo di definizione amichevole di ogni controversia nascente o comunque collegata al presente Accordo, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tramite bonario componimento, fatta salva la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010) per le controversie inerenti alla formazione e l'interpretazione del presente Accordo ex art. 15 L. 241/1990, per le restanti controversie è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 15 - FIRMA DIGITALE E IMPOSTA DI BOLLO

15.1 Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, in virtù dell'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

15.2 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Capofila ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972

ART. 16 – REGISTRAZIONE

16.1 Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico delle Parti interessate.

ART. 17 - TRASPARENZA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

17.1 Le Parti provvederanno agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, nei limiti e secondo le modalità da essa stabiliti.

Milano, *data di sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta*

Per **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta**
(Prof. Giuseppe Lauria Pinter)

Per **ASP Golgi Redaelli (Milano)**
(Dott.ssa Cristina Callerio)

Per **ASST Santi Paolo e Carlo (Milano)**
(Avv. Donato Giuseppe Vigezzi)

Per **ASST Spedali Civili (Brescia)**
(Dott. Aldo Maria Roccaro)

Per **ASST Papa Giovanni XXIII (Bergamo)**
(Dott. Francesco Locati)

Per **ASST Lariana (Insubria)**
(Dott. Luca Filippo Maria Stucchi)

Per **ASST Valtellina e Alto Lario (Montagna)**
(Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi)

Per **Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (Monza)**
(Prof. Pietro Invernizzi)

Per **ASST Pavia (Pavia)**
(Dott. Andrea Frignani)

Per **ASST Mantova (Valpadana)**
(Dott. Marco Trivelli)

Per **ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia**
(Avv. Maurizio Niutta)

Per **ASST Bergamo Ovest**
(Dott.ssa Rosetta Gagliardo)

Per **ASST della Brianza**
(Avv. Mattia Longoni)

Per **ASST di Crema**
(Dott. Alessandro Cominelli)

Per **ASST di Cremona**
(Dott. Ezio Belleri)

Per **ASST della Franciacorta**
(Dott.ssa Alessandra Bruschi)

Per **ASST Gaetano Pini-CTO**
(Dott.ssa Paola Lattuada)

Per **ASST del Garda**
(Dott.ssa Roberta Chiesa)

Per **ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda**
(Prof. Giuseppe Ristagno)

Per **ASST di Melegnano e della Martesana**
(Avv. Alessandra Getti)

Per **ASST di Lecco**
(Avv. Luisa Fumagalli)

Per **ASST Ovest Milanese**
(Dott. Francesco Saverio Laurelli)

Per **ASST Nord Milano**
(Dott. Tommaso Russo)

Per **ASST Rhodense**
(Dott. Marco Bosio)

Per **ASST Sette Laghi**
(Dott. Mauro Moreno)

Per **ASST della Valcamonica**
(Dott. Corrado Scolari)

Per **ASST della Valle Olona**
(Dott.ssa Daniela Bianchi)

Per **Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale**
(Dott.ssa Simona Gentile)

Per **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**
(Dott. Matteo Stocco)